



COMUNE DI CERIANA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE

N. 682 DEL 12/12/2025 REG. GEN.

N.222 AREA FINANZIARIA SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

OGGETTO:

COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE – ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno dodici nel proprio ufficio,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Servizi Sociali e Scolastici

VISTO il Decreto del Sindaco di attribuzione di incarico ai titolari di posizione organizzativa/Elevata Qualificazione;

RICHIAMATI i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con il potere di assumere gli atti di gestione;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 26.11.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 7 in data 11.02.2025 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PIAO - Sottosezione Performance, come successivamente modificato con deliberazione n. 31 del 28.08.2025;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022;

VISTO l'articolo 79 del CCNL 16.11.2022, il quale, relativamente alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate, prevede che:

“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2022 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo m3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla

normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”.

RILEVATO che, relativamente alla presente costituzione, per espressa previsione normativa o contrattuale, o alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti nonché di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato, sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.05.2018 (Differenziali PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015);
- incrementi di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), del CCNL 16.11.2022, pari ad € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- incrementi di cui all'articolo 79, comma 1, lett. d), del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- risorse residue di parte stabile di cui all'articolo 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022, non integralmente utilizzate in anni precedenti, ove previste;

- gli incentivi per recupero IMU-TARI ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31.12.2018;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023;
- incrementi ex articolo 79, commi 3 e 5, del CCNL 16.11.2022;

PRESO ATTO che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA. che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'articolo 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, e tra queste ricordiamo lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (ora titolari di incarico di Elevata Qualificazione), nonché il salario accessorio del Segretario Comunale;

PRESO ATTO che, nel corso del 2025, non sono stati erogati ad oggi importi a titolo di salario accessorio in favore del Segretario Comunale, in quanto figura non presente nei ruoli dell'Ente;

DATO ATTO che l'importo consolidato, a decorrere dall'anno 2018, ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018, di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, è pari ad € 30.636,85;

RILEVATO che il Fondo dell'anno 2025 è altresì incrementato stabilmente dell'importo di € 3.852,40, in applicazione delle seguenti disposizioni:

- articolo 67, comma 2, lettera a), CCNL 21.05.2018, di un importo, su base annua, di € 83,20, per n. 7 unità di personale destinatarie del CCNL 21.05.2018 in servizio alla data del 31.12.2015 per un importo complessivo di € 582,40;
- articolo 67, comma 2, lettera b), CCNL 21.05.2018, di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per un importo complessivo di € 1.573,63;
- articolo 79, comma 1, lettera b), CCNL 16.11.2022, di un importo, su base annua, di € 84,50, per n. 8 unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, per un importo complessivo di € 676,00 (v. ARAN CFL 173 e CFL 45);
- articolo 79, comma 1, lettera d), CCNL 16.11.2022, di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data. L'importo complessivo, calcolato secondo le indicazioni di cui all'orientamento ARAN CFL 174, è determinato in € 1.020,37;

DATO ATTO che l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 25 del 14 marzo 2025 permette agli enti locali di incrementare la parte stabile del Fondo risorse decentrate fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;

DATO ATTO che l'aumento teorico massimo possibile di cui sopra ammonta ad € 3.185,71;

CONSIDERATO che, in ragione della struttura organizzativa del Comune di Ceriana, è opportuno destinare l'incremento di cui sopra al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10/12/2025 ad oggetto *“Costituzione ed indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica – personale del comparto – anno 2025”*, la quale ha formalizzato il seguente indirizzo: *“incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio nell'importo di € 3.000,00 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-bis, D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, nel rispetto dei presupposti normativi e finanziari ivi previsti”*;

DATO ATTO che, come da intese intercorse con la parte sindacale – che verranno formalizzate nel contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 – si è concordato, coerentemente con gli indirizzi sopra citati, di destinare l'importo di € 3.000,00 esclusivamente al finanziamento della retribuzione di posizione o di risultato del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

DATO ATTO, pertanto, che la parte stabile del Fondo 2025 ammonta, in conclusione, a complessivi € 34.489,25;

VISTO l'articolo 79, commi 2 e 3 del CCNL 16.11.2022, il quale stabilisce quali sono le risorse variabili con le quali il Fondo è alimentabile di anno in anno;

RILEVATO, pertanto, che il Fondo dell'anno 2025 è incrementato con i seguenti importi variabili:

- articolo 67, comma 3, lettera c), CCNL 21.05.2018, risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge:
 - ✓ Recupero evasione IMU/TARI: € 4.500,00, comprensivo di contributi e IRAP, in base alle previsioni massime di incasso al 31.12.2025;
 - ✓ Incentivi per funzioni tecniche ex articolo 113 D.Lgs. 50/2016 ed ex articolo 45 D.Lgs. 36/2023: € 5.500,00, in base alle previsioni di competenza per l'anno 2025;
- articolo 79, comma 2, lettera b), incremento fino all'1,2% del monte salari anno 1997: € 2.000,00, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10.12.2025;
- articolo 79, comma 3: € 243,94 (come da prospetto di calcolo conservato agli atti di ufficio), come da deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10.12.2025;

DATO ATTO che, per l'anno 2025, non trova più applicazione l'incremento previsto dall'articolo 79, comma 5, del CCNL 16.11.2022

DATO ATTO che la parte variabile del Fondo per l'anno 2025 ammonta, pertanto, a complessivi € 12.243,94;

VISTI:

- l'articolo 23 del D.Lgs. 75 del 25.5.2017 ad oggetto *“Salario accessorio e sperimentazione”* in forza del quale:
 1. *“Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*
 2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*
 3. *Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*
- l'articolo 33, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 34 del 30.04.2019 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento*

o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del D.M. del 13 maggio 2020, pubblicata in G.U. data 11.09.2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31.12.2018;

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, alla data del presente atto e considerata la previsione dei cedolini che verranno prodotti al 31.12.2025, è inferiore a quello di cui alla data del 31.12.2018, per cui non è necessario procedere ad alcun adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017;

DATO ATTO che l'articolo 79 comma 6 del CCNL 16.11.2022 dispone che *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO che il limite di spesa dell'anno 2016 per il fondo del personale del comparto ammonta a € 50.178,00, compreso il Fondo delle posizioni organizzative, ed escluse le voci non computate nel limite;

DATO ATTO che:

- il Fondo di parte stabile e parte variabile dell'anno 2025, prima del controllo circa l'eventuale superamento del Fondo 2016, ammonta a complessivi € 46.733,19;
- con riferimento al suddetto importo di € 46.733,19, la quota soggetta al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 è pari a € 32.636,85, mentre la quota esclusa dal limite ammonta ad € 14.096,34;
- la verifica del rispetto del limite dell'anno 2016 viene effettuata sommando alle risorse della contrattazione decentrata dell'anno 2025 di cui sopra e comprese nel limite, pari ad € 32.636,85, il fondo delle Elevate Qualificazioni stanziato per l'anno 2025, pari a € 41.468,20, per un importo complessivo di € 74.105,13;
- all'interno dell'importo complessivo di € 74.105,13 di cui sopra, è inserito l'importo di € 3.000,00, quale incremento (fuori limite) ex articolo 14, comma 1-bis, D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, nonché l'importo di € 111,76, pari alla quota di aumento in favore del Fondo E.Q. (fuori limite) ex articolo 79, comma 3, CCNL 16.11.2022, e pertanto l'importo totale da assoggettare a verifica ammonta a complessivi € 70.993,37;
- il limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, pari ad € 50.178,00, non è inizialmente rispettato;

EVIDENZIATO pertanto che il Fondo dell'anno 2025 deve essere ridotto in ragione del superamento del limite del Fondo dell'anno 2016, per un importo complessivo pari ad € 20.815,37, risultante dalla differenza tra l'importo totale dei Fondi (compreso quello E.Q.) da assoggettare a verifica, pari ad € 70.993,37, ed il limite di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 75/2017, pari ad € 50.178,00;

DATO ATTO che è oggetto di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera u), CCNL 16.11.2022, l'incremento delle risorse di cui all'articolo 15, comma 5, destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione ove implicante, come nel caso di specie, ai fini dell'osservanza dei limiti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 67;

RICHIAMATA la nota congiunta sottoscritta in data 9 dicembre 2025 in forza della quale:
“Le parti, preso atto della insufficiente capienza del fondo delle Elevate Qualificazioni al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 17, comma 6, del CCNL 16.11.2023, concordano, al fine della corretta costituzione da parte dell'Ente del Fondo risorse decentrate, con esclusivo riferimento all'annualità 2025, di incrementare di € 20.815,37 le risorse destinate alle Elevate Qualificazioni, con conseguente decurtazione di pari importo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 79 del CCNL 16.11.2023. Le parti si impegnano a inserire la suddetta clausola nel testo definitivo del contratto decentrato 2025”;

RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione delle risorse decentrate di parte stabile e parte variabile relativamente all'anno 2025 pari a complessivi € 25.917,82, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2025”, **Allegato A** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, rispetta:

- i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006;
- i limiti previsti dall'articolo 33 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019;
- l'equilibrio pluriennale di bilancio, come da asseverazione da parte dell'organo di revisione,

e che le somme stanziare negli appositi capitoli del bilancio di previsione sono entro i suddetti limiti;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà inviato all'Organo di Revisione per la certificazione di competenza, e alle OO.SS. a titolo di informativa;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, comma 1 lett. a) b) c) d), e s.m.i., è la Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Claudia Onda, la quale attesta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2025 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate anno 2025*" allegato al presente atto (**Allegato A**) quale parte integrante e sostanziale nell'importo complessivo di € 25.917,82;
 2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
 3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025, ed afferenti la spesa del personale;
 4. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2026, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
 5. di trasmettere copia della presente, unitamente ai prospetti allegati, alle OO.SS;
 6. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 - 4° comma - e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.
- di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni
 - va registrata nel fascicolo delle Determinazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.to: rag. Claudia Onda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 147 bis e art. 151 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

In ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria, il sottoscritto esprime parere favorevole attestando la copertura finanziaria.

Ceriana, lì 12 dicembre 2025

Il Responsabile del Servizio
F.to: rag. Claudia Onda

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Ceriana,

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/12/2025 al 30/12/2025

Ceriana, lì 15/12/2025

Il Messo Comunale
F.to: Rag. Alessandro Rampone

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2025
CCNL 2019/2021

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	30.636,85
--	-----------

Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - OBBLIGHI DI LEGGE	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) - SCELTE DEGLI ENTI	
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI	
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021	
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	-

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	582,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	1.573,63
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1	
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	676,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	1.020,37
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - DALL'01/04/2023	
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	3.852,40

TOTALE RISORSE STABILI	34.489,25
------------------------	-----------

Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F)	
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G)	
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K)	
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2	
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	2.000,00
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	
SCELTE ORGANIZZATIVE GESIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ARTT. 79, COMMA 2, LETT. C) E 98, COMMA 1, LETT. C) - PROVENTI C.D.S.	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	2.000,00

Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2)	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA ANNO 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 3 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018 e 0,22% MONTE SALARI 2018	
SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE	
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA SPESE CONTROPARTE	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018) ED.LGS. 36/2023	5.500,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	4.500,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT	
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J)	

...	
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2 E 3	
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021	243,94
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	10.243,94

0

TOTALE RISORSE VARIABILI	12.243,94
---------------------------------	-----------

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	46.733,19
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	32.636,85
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	14.096,34

Decurtazioni	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	20.815,37
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER DISPOSIZIONI DI LEGGE	
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO PER SCELTE DISCREZIONALI	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)	
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)	
ALTRE DECURTAZIONI....	
TOTALE DECURTAZIONI	20.815,37

TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	25.917,82
--	-----------

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

	ANNO 2016		ANNO 2025	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	32.864,00		46.733,19	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI				
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)			-	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-	
TOTALE LORDO	32.864,00		46.733,19	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)			14.096,34	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)				
TOTALE VOCI ESCLUSE	-		- 14.096,34	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	17.314,00		41.468,28	
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)			- 111,76	
INCREMENTO EX ART. 14, COMMA 1-BIS, D.L. N. 25 DEL 14 MARZO 2025 - DESTINATO ALLE E.Q.			- 3.000,00	
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO)				
EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	-		-	
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	-		-	
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE -				
ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE			-	
FONDO STRAORDINARIO				
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		50.178,00	70.993,37	
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 di 34/2019	-			
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019		50.178,00		
DECURTAZIONE DA OPERARE	20.815,37			